

Brexit: È tempo di rivedere le clausole di risoluzione delle controversie?

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell'Unione Europea.

Il recesso inglese è avvenuto in maniera graduale, prevedendo un “periodo finestra” di un anno in cui, al fine di dirimere gli aspetti pratici-legali della Brexit, ha trovato applicazione uno speciale regime di *perpetuatio* delle regole processuali uniformi.

Quali sono le conseguenze per le controversie internazionali e cosa è cambiato?

Nel periodo pre-Brexit la disciplina applicabile alle controversie transfrontaliere era da rinvenirsi, in termini generali:

- nei Regolamenti Roma I e Roma II, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e non // laddove era prevista l'applicabilità del diritto scelto dalle parti contrattuali, indipendentemente dal fatto che tale diritto fosse di un paese UE o meno;
- nel cd. Regolamento Bruxelles Recast, per quanto riguarda le norme in materia di giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere; nonché
- nella Convenzione di Lugano del 2007, gli aspetti in materia di giurisdizione e di efficacia delle sentenze tra gli Stati Membri dell'UE e gli Stati EFTA.

Per quanto concerne le disposizioni relative alla legge applicabile, è bene precisare fin da ora che i Regolamenti Roma I e Roma II sono stati recepiti nell'ordinamento interno del Regno Unito tramite specifici *Statutory Instruments* [*Regulations n.834/2019* (UK Exit) e *Regulations n.1574/2020* (Eu Exit)] e che,

pertanto, su tale versante la disciplina post-Brexit non sarà probabilmente molto diversa rispetto alla precedente.

Il Regolamento Bruxelles Recast, invece, continuerà ad applicarsi ai soli procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione, a quelli connessi, nonché alle sentenze emesse, anche posteriormente al periodo transitorio, ma relative ad azioni proposte prima della fine dello stesso; ciò pone un problema nelle controversie aventi connessione con il Regno Unito.

Non essendo oramai applicabile il Regolamento di Bruxelles Recast, tutte le questioni concernenti la giurisdizione saranno regolate dalle convenzioni bilaterali concluse tra gli stati e, in assenza di un apposito accordo legislativo, le parti dovranno navigare tra i requisiti dei diversi regimi nazionali e internazionali.

Questo non solo comporta la rinascita di procedure di exequatur obsolete, ma crea anche un regime non uniforme e, senz'altro, meno chiaro del precedente.

Nel caso dell'Italia, troverà nuovamente applicazione la Convenzione bilaterale conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 e il relativo Protocollo di modifica del 14 luglio 1970 e, per tutto ciò che non è regolato dalla stessa, si dovrà far riferimento alla Legge n. 218 del 1995.

Relativamente agli accordi di scelta del foro, la Convenzione dell'Aja del 2005 sarà in grado di offrire una certa protezione alle sole clausole di giurisdizione esclusiva. Peraltro, esiste qualche incertezza sull'applicabilità di tale Convenzione ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2021, quando il Regno Unito ha aderito nuovamente alla convenzione indipendentemente dall'UE. In futuro, potrebbe essere ratificata la Convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, conclusa nel 2019. Questa garantirebbe un quadro internazionale per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Tuttavia, si prevede che il processo di ratifica potrebbe richiedere diversi anni.

Il tentativo del Regno Unito di aderire alla Convenzione di Lugano nell'aprile del 2020 permette di aprire qualche spiraglio. Lugano, infatti, potrebbe mitigare le conseguenze della "hard Brexit" nei settori della giurisdizione e dell'esecuzione in materia civile e commerciale, sebbene il regime di esecutività delle sentenze resterebbe ancorato alla procedura semplificata di richiesta di esecutività.

L'adesione richiede, però, il consenso unanime di tutte le parti, compresa l'UE.

Mentre gli stati membri dell'EFTA hanno sostenuto la domanda del Regno Unito e sebbene la questione non sia stata ancora decisa, l'ultima comunicazione della Commissione UE non fa ben sperare.

Conclusioni

In considerazione delle modifiche intervenute sulla materia, si suggerisce di verificare la tenuta delle clausole di scelta del Foro contenute nei contratti stipulati o da stipularsi con soggetti residenti in UK.

Roma, 3 giugno 2021

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.